



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma)

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 95 del 19 dicembre 2024

**Sezione 3.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Programmazione del Fabbisogno di personale 2024-2026**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2022, è presente virtualmente presso la sede municipale per rilasciare il parere sulla modifica della programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 18 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento PIAO 2024-2026: sezione 3 – Organizzazione e capitale umano: 3.3 – Sottosezione di programmazione - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2024 – 2026" già approvato con deliberazione G.C. n. 65 del 16/05/2024, ricevuta mediante pec in data 18/12/2024 con nota prot. n. AOO.c_h404.18/12/2024.0036851 e per integrazioni e rettifiche con pec in data 19/12/2024 AOO.c_h404.19/12/2024.0036959;

L'Organo di Revisione,

esaminata la proposta di delibera in oggetto e la relativa Sezione 3.3 dedicata alla modifica della Programmazione del Fabbisogno del Personale 2024-2026;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 (562) e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

visto l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 10.000 a 19.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/166;

dato atto che il Comune di Rocca di Papa, alla data del 31/12/2023, aveva un numero di abitanti pari a 17996 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 48;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le **assunzioni di personale a tempo determinato** ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'**anno 2009 di euro 100.212,52**;

Visto, per le assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, in particolare il 31-bis: *“1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di*

ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come previsto art. 54 c.3 del CCNL 12 febbraio 2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2023 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da **nota prot. 12439 del 17/04/2024** di ricognizione delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: l'art.33 D. Lgs. 165/2001, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (*le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle*

unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);

- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006), come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- ha adottato il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
 - **sono previste assunzioni a tempo indeterminato** nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - **sono previste assunzioni a tempo determinato**, come evidenziato nell'allegato "Dettagli assunzioni" nel rispetto del limite della spesa di personale a tempo determinato sostenuta nel 2009 euro 100.212,52;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";*

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del

27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente **f)** per i *comuni da 10.000 a 59.999 abitanti*;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM, *per la fascia c)* è **27,00%**;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM, *per la fascia c)* è **31,00%**;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato **2023 = € 2.412.966,33**;
- **media delle entrate correnti** relative agli ultimi tre rendiconti approvati 2021, 2022, 2023, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata: **euro 9.820.769,10**;
- **valore soglia risultante per l'Ente = 24,57%**;
- *Se il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 l'Ente adotta un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento, si ritiene venga rispettata la norma applicando da subito un turn over del 30% ovvero pari alla sanzione da applicarsi dal 2025;*
- *Se il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia della Tabella 1 e della Tabella 3, l'Ente non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2024-2026, rispetto agli equilibri di bilancio;

considerata l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del richiamato D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio": In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la **spesa del personale registrata nel 2018**, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 2 del DPCM, per la fascia f):

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
16%	19%	21%	22%

- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nel rendiconto della gestione approvato esercizio 2018 euro 2.059.095,73;
- incremento teorico del 22% per l'anno 2024 euro 453.001,06, per una spesa complessiva di € 2.512.096,79;

considerato, inoltre, che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le **facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020** in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione (comma 2 del richiamato art. 5 del DPCM 17 marzo 2020);

evidenziato, tuttavia, che il limite di spesa teorica è di € 2.608.879,39, e che pertanto l'incremento di spesa di personale nel triennio 2024 -2026 non potrà in ogni caso superare tale **valore soglia**, con un incremento massimo di spesa di € 195.913,06;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater e 562 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

accertato che la spesa di personale per il Comune di Rocca di Papa negli anni 2022-2024 non può superare l'importo di cui alla tabella di seguito riportata:

SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA NEL 2018 EURO 2.059.095,73			
Percentuale di incremento di spesa di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17/03/2020	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
		22%	
Incremento	453.001,06		
Totale	2.512.096,79	2.608.879,39	2.608.879,39
Incremento di spesa di personale prevista nel bilancio di previsione per il 2024-2026	€ 44.959,66	€ 22.956,13	€ 51.267,87
Rispetto limite di spesa	SI	SI	SI

accertato inoltre, che la spesa complessiva espressa in termini finanziari del personale in servizio e di quella connessa alle unità di assumere a tempo indeterminato è compatibile con i limiti di cui al DPCM del 17 marzo 2020;

visto il parere tecnico favorevole, rilasciato dalla Responsabile dott.ssa Patrizia Lucarini in data 19 dicembre 2024;

visto il parere contabile favorevole, rilasciato dalla Responsabile dott.ssa Patrizia Lucarini in data 19 dicembre 2024;

valutati i seguenti indicatori di bilancio:

	2024	2025	2026
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	25,10%	24,91%	24,91%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario).	21,53%	21,57%	21,62%
Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	144,80 €	144,80 €	144,80 €
Entrate - titolo 1	9.920.813,95	9.975.247,85	9.975.247,85
Entrate - titolo 2	1.556.787,41	1.556.787,41	1.556.787,41
Entrate - titolo 3	3.569.086,47	3.390.086,47	3.388.086,47
somma	15.046.687,83	14.922.121,73	14.920.121,73
disavanzo	433.331,86	433.331,86	433.331,86
Irapp	155.661,92	155.661,92	155.661,92
personale	2.450.183,19	2.450.183,19	2.450.183,19
interessi	246.380,03	233.675,38	233.675,38
quota rimborso mutui	491.212,62	443.512,09	443.512,09
somma	3.776.769,62	3.716.364,44	3.716.364,44
spesa corrente	14.375.358,00	14.337.254,96	14.302.624,41
FCDE corrente	2.270.681,71	2.257.233,77	2.252.115,80
somma	12.104.676,29	12.080.021,19	12.050.508,61
Irapp	155.661,92	155.661,92	155.661,92
personale	2.450.183,19	2.450.183,19	2.450.183,19
somma	2.605.845,11	2.605.845,11	2.605.845,11
numero abitanti	17996	17996	17996

(1) Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate).

(2) Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario).

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1).

(3) Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile).

asseverando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 18 dicembre 2024 avente ad oggetto: **“Aggiornamento PIAO 2024-2026: sezione 3 – Organizzazione e capitale umano : 3.3 – Sottosezione di programmazione - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2024 – 2026”** già approvato con deliberazione G.C. n. 65 del 16/05/2024.

Rocca di Papa, 19 dicembre 2024

L'Organo di revisione

Dott. Eugenio Colacicco

Dott. Roberto Folletti

Dott. Loreto Di Pucchio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.